



**CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI**
ZONA CUSIO
Via Mazzini, 96 – 28887 OMEGNA

DETERMINA

N. 416 DEL 31/12/2025

**OGGETTO: FORNITURA DEL SERVIZIO DI OSPITALITA' DONNE INSERITE IN
COMUNITA' RESIDENZIALI ACCREDITATE. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA
PERIODO GENNAIO- DICEMBRE 2026**

IL DIRETTORE

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 (c.d. TUEL), il cui art. 2, co. 2, dispone che le norme dettate per gli Enti Locali si applicano, ove previsto dallo statuto, ai consorzi per la gestione dei servizi sociali;
- l'art. 23 dello Statuto che definisce compiti ed attribuzioni del Direttore del Consorzio;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo;
- l'art. 22, co. 2, lettera e) della legge 8 Novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" relativo alle misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- l'art. 18 della Legge Regionale 1/2004 che annovera tra le prestazioni essenziali i servizi residenziali e semiresidenziali;
- il Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 nonché il successivo D. Lgs 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la DGR 25-5079 del 18/12/12 "Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e semiresidenziali per minori che revoca la DGR n. 41-12003 del 15.3.2004", con la quale sono state approvate le linee guida sugli standard

strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi e delle strutture per minorenni e nuclei genitore-bambino;

- il punto 6.1 della Direttiva A.N.A.C32 del 20 gennaio 2016 "Autorizzazione e accreditamento" e la delibera ANAC n. 966 del 14 settembre 2016 le quali confermano che l'erogazione dei servizi alla persona può avvenire mediante diversi strumenti, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione procedente chiarendo che tra questi strumenti è contemplato il convenzionamento, basato sul modello dell'accreditamento, di cui alla previsione dell'art. 5 del D.P.C.M. 30 marzo 2001, distinto dal modello di affidamento del servizio a terzi effettuato in conformità al codice dei contratti previsto all'art. 6 del citato DPCM;

Richiamati:

- la deliberazione dell'Assemblea consortile n. 29 del 29 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, che ha approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;
- la deliberazione di Consiglio d'Amministrazione n. 9 del 29 gennaio 2025 di "Approvazione Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2025";

Premesso che i Comuni, ai sensi dell'art. 403 c.c. sono obbligati a provvedere a specifiche situazioni di emergenza quali l'accoglienza di minori presso comunità protette, di minori in stato di abbandono in quanto privi di figure adulte di riferimento, nonché l'assistenza, cura e messa in sicurezza di minori residenti, in stato di disagio e a rischio di esclusione e privazione sociale ed inoltre donne sole o con figli, vittime di violenza.

Considerato che il Servizio Sociale Professionale individua, nei casi in cui sia necessario il collocamento in una comunità educativa residenziale, il contesto più idoneo per garantire la crescita armonica del bambino o ragazzo e, si avvale anche di comunità in grado di garantire l'accoglienza residenziale di donne in stato di gravidanza e/o bambini con mamma, carenti dal punto di vista della capacità genitoriale;

Dato atto che è stato elaborato un progetto relativo all'ospitalità di donne in struttura, così come indicato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che prevede il loro mantenimento presso i soggetti ospitanti indicati nel medesimo allegato;

Ritenuto opportuno sostenere dati inserimenti al fine di garantire continuità ai progetti di sostegno in essere;

Considerato che ai sensi del D.L. n. 77/2021 la stazione appaltante per gli appalti di forniture e servizi di valore inferiore a € 139.000, ha la facoltà di procedere all'affidamento diretto;

Acquisito per le vie brevi la disponibilità delle strutture ospitanti autorizzate, come specificato in allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che occorre affidare la fornitura del servizio sopraccitato per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026;

Considerato che occorre pertanto assumere il relativo impegno di spesa;

Dato atto di aver adempiuto agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito internet dell'Ente.

Dato atto che il sottoscritto Dirigente, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis del d. lgs. 267/2000 rubricato "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", la regolarità e correttezza;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto consortile;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

DETERMINA

- 1) Di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di affidare ai soggetti ospitanti la fornitura dell'inserimento in comunità residenziale delle donne così come indicato in allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, per il per il periodo dal 01/01/2026 al 31/12/2026 per l'importo complessivo di € 37.100,00;
- 3) di dare atto che l'allegato di cui al precedente punto 2) non viene pubblicato in quanto necessariamente contenente dati personali suscettibili di contrasto con i principi del Regolamento UE 679/2016;
- 4) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di € 37.100,00 sul bilancio di previsione anno 2025- 2027 esercizio 2026 così come segue:

Importo	€ 37.100,00
Missione	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma	04 – Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
Titolo	1 - Spese correnti
Macroaggregato	103 – Acquisto di beni e servizi
Capitolo	472
C.I.G.	
Codice PDC V° liv.	U.1.03.02.15.008 – Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale

- 5) di dare atto, ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. n. 118/2011 – allegato n. 4/2, che la spesa è imputata all'esercizio in cui la relativa obbligazione giuridica verrà a scadere;
- 6) di dare atto che ai sensi del D.L. n. 77/2021 la stazione appaltante per gli appalti di forniture e servizi di valore inferiore a € 139.000, ha la facoltà di procedere all'affidamento diretto;
- 7) di provvedere con successivi atti alla liquidazione della spesa, dietro presentazione di regolari fatture;
- 8) di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.
- 9) di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 2 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009, è stata effettuata preventivamente la verifica che la spesa assunta con l'impegno di cui sopra è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 10) di dare atto che non sussistono cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, in capo al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241

ALTRE INFORMAZIONE

Responsabile del procedimento (art. 4-6 L- 241/1990): il sottoscritto Dr. Angelo Barbaglia

Ricorsi: ai sensi dell'art. 3, comma 4 L. 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Piemonte nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione o. in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/71.

Conflitto d'interessi: in relazione all'adozione del presente atto, per il sottoscritto e per il responsabile del procedimenti interno si attesta che:

- * non ricorre conflitto, anche potenziale, d'interessi a norma dell'art. 6^{bis} della L. n. 241/90, dell'art. 6 del D.P.R. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio;
- * non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del D.P.R. n. 62/13 e del Codice di comportamento del CISS Cusio.

Il Direttore
DR. ANGELO BARBAGLIA
Firmato digitalmente

CIG	Soggetto	Partita IVA	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Stanz. / Residuo	Già Utilizzato	Importo €
	SOGG ETTI DIVER SI		2026	658	12041	410 0	472	99	70.000, 00	0,00	37.100, 00

L'originale del presente atto è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs, 39/93 ed è conservato negli archivi informatici dell'Ente.